**Svolgimento del processo**

Con ricorso d'appello depositato il 20.5.2010 Poste Italiane s.p.a. ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 1016/2009 del G.L. del Tribunale di Padova che ha accolto le domande proposte nei suoi confronti da P. A., condannando Poste Italiane al ripristino del rapporto di lavoro con la ricorrente ed a corrisponderle il risarcimento del danno pari alla retribuzione globale di fatto dalla data di messa in mora fino a quella di riammissione in servizio, nonché alla rifusione delle spese di lite.
Poste Italiane s.p.a. ha censurato la sentenza impugnata sulla base dei motivi di seguito esaminati in dettaglio.
Si è costituita nel presente grado di giudizio la sig.ra P. A., resistendo all'appello e chiedendone il rigetto.
La causa è stata decisa in modo parziale e non definitivo in grado di appello all'udienza di discussione del 21.2.2011, nonché rimessa in ruolo per l'ulteriore corso istruttorio con separata ordinanza. Con sentenza parziale non definitiva n. 139/2011 di questa Corte sono stati rigettati i motivi d'appello concernenti la legittimità dei contratti di somministrazione e le conseguenze dell'irregolarità dei medesimi contratti in punto costituzione del rapporto a tempo indeterminato con la società utilizzatrice e per l'effetto sono stati confermati i capi nn. 1 e 2, quest'ultimo limitatamente alla condanna della società appellante al ripristino del rapporto di lavoro, di cui al dispositivo della sentenza impugnata.
Autorizzati il deposito di note difensive e di documenti diretti a dimostrare l'aliunde perceptum all'esito della rimessione in ruolo, all'udienza del 19.7.2011 la causa è stata nuovamente discussa e definitivamente decisa, anche con riferimento al motivo d'appello avente ad oggetto il risarcimento del danno, come da separato dispositivo letto in udienza ed allegato.

**Motivi della decisione**

La residua questione oggetto del contendere riguarda l'applicabilità alla fattispecie in esame della nuova disciplina di cui al cd. collegato lavoro.
Nelle more del presente giudizio, ossia il 24.11.2010, è entrato in vigore l'art.32, comma V, l.n. legge n.183/2010; la nuova disciplina ha modificato il regime di determinazione del danno risarcitorio conseguente alla conversione dei rapporti di lavoro a termine.
Poste Italiane ha chiesto l'applicazione del suddetto jus superveniens ed è dibattuta in dottrina e in recentissime pronunce di merito l'estensione della nuova disciplina alle fattispecie legali della somministrazione.
Parte appellante sostiene che, se anche fosse accertata la violazione delle norme che impongono determinati requisiti formali alla stipula del contratto di somministrazione a tempo determinato, ciò non determinerebbe in ogni caso le conseguenze consistenti nella continuità dell'obbligo retributivo ma quelle, diverse e risarcitorie, previste dai commi 5 - 7 dell'art.32 della legge 183/10 (c.d. Collegato Lavoro).
Ritiene questa Corte che sia condivisibile sul punto l'orientamento della giurisprudenza di merito, allo stato prevalente, per quanto consta, secondo cui la nuova disciplina non può applicarsi nelle ipotesi di somministrazione (cfr. tra le altre sent. Corte Appello Torino n.126/2001 e Trib. Napoli 3.2.2001).
Segnatamente il citato comma 5 della normativa recentemente introdotta prevede che "nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n.604".
Nonostante l'art.22 del D.lgs. 276/03 riconduca la somministrazione a tempo determinato alla disciplina di cui al D.Lgs. 368/01, a parere del Collegio si deve escludere l'estensione della tutela

risarcitoria di cui alla legge 183/10 ai rapporti di somministrazione in base alle considerazioni di seguito esposte.
Un primo rilevante argomento si desume dal tenore letterale delle norme in questione. Infatti, vi sono delle specifiche nuove disposizioni che espressamente richiamano la figura della somministrazione, sicché può dirsi che quando il legislatore ha inteso prendere in considerazione anche i rapporti di somministrazione lo ha fatto espressamente. A titolo esemplificativo, l'art.32, comma 4, lett. d) cita espressamente "l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n.276" (somministrazione irregolare), mentre il citato comma 5, fa esclusivo riferimento al "contratto a tempo determinato".
Un secondo argomento si evince dalla stessa struttura giuridica della somministrazione, come tipizzata dal legislatore. Nella complessa fattispecie della somministrazione, nel quale sono presenti due rapporti, i vizi che danno luogo alla costituzione del rapporto di lavoro subordinato in capo all'utilizzatore sono quelli che investono il contratto di somministrazione concluso fra impresa di somministrazione e utilizzatore (art.21, comma 4 e 27 D.Lgs. 276/03); inoltre, a differenza della fattispecie prevista dal comma 5 della legge 183/10, non si è in presenza di un contratto a tempo determinato che si converte in contratto a tempo indeterminato tra le stesse parti, ma di una diversa configurazione giuridica, rappresentata dalla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'utilizzatore, cioè del soggetto con il quale il prestatore non ha stipulato formalmente alcunché.
In altri termini, nelle ipotesi di somministrazione il tratto caratterizzante è la modificazione soggettiva dell'originario rapporto di lavoro, mentre la conversione è solo un effetto successivo e derivato.
Da ultimo, la nuova normativa si presenta non solo come del tutto innovativa rispetto a quella previgente ma soprattutto come derogatoria rispetto ai principi generali civilistici. Si è infatti introdotta una forma forfetizzata di risarcimento in deroga a quanto previsto per l'inadempimento ex art.1223 e ss. c.c. (risarcimento danno pari alle retribuzioni perdute dalla costituzione in mora).
Dunque le nuove disposizioni hanno natura eccezionale, sicché va esclusa l'interpretazione estensiva o ancor più quella analogica.
In conclusione, sulla scorta delle considerazioni che precedono, deve essere affermata l'inapplicabilità alla fattispecie delle norme del cd. collegato lavoro.
Ciò posto, va dichiarato che dal risarcimento del danno di cui al capo n. 2 della sentenza impugnata è da detrarsi anche quanto percepito dall'appellata a titolo di remunerazione per l'attività lavorativa prestata presso terzi come risultante dalla documentazione dalla stessa prodotta con nota del 12.7.2011 . Per il resto è rigettato il motivo d'appello concernente la quantificazione del risarcimento del danno, confermando nel residuo la sentenza impugnata ( per completezza si dà atto che il rapporto è cessato dal 16.5.2010 per licenziamento).
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, vista la sentenza non definitiva di questa Corte n.139/2011, così provvede:
dichiara che dal risarcimento del danno di cui al capo n.2 della sentenza impugnata è da detrarsi anche quanto percepito dall'appellata a titolo di remunerazione per l'attività lavorativa prestata presso terzi come risultante dalla documentazione dalla stessa prodotta con nota del 12.7.2011;
respinge per il resto il motivo d'appello concernente la quantificazione del risarcimento del danno, confermando nel residuo la sentenza impugnata;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, liquidate in euro2.220, di cui euro20 per anticipazioni ed il residuo per diritti ed onorari, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.
Venezia, 19/7/2011
Pubblicata il 21.10.2011